



Industria Marmi Alberti S.r.l.

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

106 - ARCO FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/10/2000	31/12/2000	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	18%	TFR
01/01/2001	30/06/2001	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	30%	TFR
01/07/2001	25/06/2002	1,1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	1,1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	30%	TFR
26/06/2002	30/04/2004	1,1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	1,1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	50%	TFR
01/05/2004	31/12/2006	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	50%	TFR
01/01/2007	ad oggi	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	50%; 100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

96 - COOPERLAVORO - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI, DELLE COOPERATIVE DI LAVORO in forma abbreviata COOPERLAVORO

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
28/06/2000 ¹	31/12/2000	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr	18%	TFR
01/01/2001	30/06/2001	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	30%	TFR
01/07/2001	25/06/2002	1,1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	1,1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	30%	TFR
26/06/2002	30/04/2004	1,1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	1,1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	50%	TFR
01/05/2004	31/12/2006	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr	50%	TFR
01/01/2007	ad oggi	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr	50%; 100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000 ¹	31/12/2000	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr	18%	TFR
01/01/2001	30/06/2001	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	30%	TFR
			minimi tabellari,		minimi tabellari,		

01/07/2001	30/04/2004	1,1%	contingenza, Edr, indennità quadri	1,1%	contingenza, Edr, indennità quadri	30%	TFR
26/06/2002	30/04/2004	1,1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	1,1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	50%	TFR
01/05/2004	31/12/2006	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr	50%	TFR
01/01/2007	ad oggi	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr	50%; 100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

142 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in forma abbreviata FOPADIVA

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/07/2003 ¹	25/06/2002	1,1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	1,1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	30%	TFR
26/06/2002	30/04/2004	1,1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	1,1%	minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità quadri	50%	TFR
01/05/2004	31/12/2006	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr	50%	TFR
01/01/2007	ad oggi	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr	50%; 100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

ARCO

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993				
01/07/2001	ad oggi	1,6%; 2,1%; 2,6%; 3,1%; 4,2%	retribuzione di riferimento	ARCO
per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				
01/07/2001	ad oggi	1,6%; 2,1%; 2,6%; 3,1%; 4,2%; 5,2%; 6,2%	retribuzione di riferimento	ARCO

COOPERLAVORO

Il lavoratore può variare l'aliquota del versamento contributivo entro i limiti di deducibilità fiscale (fonte: COOPERLAVORO).

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000 ¹	31/12/2000	2%	retribuzione utile calcolo TFR	LABORFONDS
per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993				
01/07/2001	31/12/2006	1,6%; 2,1%; 2,6%; 3,1%; 4,2%	retribuzione di riferimento	ARCO
per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				
01/07/2001	31/12/2006	1,6%; 2,1%; 2,6%; 3,1%; 4,2%; 5,2%; 6,2%	retribuzione di riferimento	ARCO
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

FOPADIVA

--	--	--	--	--

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993				
09/07/2003 ¹	ad oggi	1,6%; 2,1%; 2,6%; 3,1%; 4,2%	retribuzione di riferimento	ARCO
per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				
09/07/2003 ¹	ad oggi	1,6%; 2,1%; 2,6%; 3,1%; 4,2%; 5,2%; 6,2%	retribuzione di riferimento	ARCO

Destinatari

ARCO

Dal 01/10/2000 possono aderire tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

COOPERAVORO

Sono destinatari di COOPERAVORO: i soci lavoratori delle cooperative di lavoro, i lavoratori dipendenti delle cooperative interessate. Si definiscono come destinatari i soci lavoratori con almeno 1 mese di iscrizione al libro soci, computando a tale fine anche eventuali periodi svolti in qualità di lavoratore subordinato. Sono altresì destinatari di COOPERAVORO: i lavoratori dipendenti dei consorzi costituiti dalle cooperative di produzione e lavoro; i lavoratori dipendenti di società costituite o comunque partecipate prevalentemente dalle predette cooperative o consorzi; i lavoratori dipendenti. In assenza di specifiche previsioni contrattuali, si definiscono destinatari i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto di lavoro: contratto a tempo indeterminato; contratto part-time a tempo indeterminato; contratto a tempo determinato per un periodo complessivamente pari o superiore a tre mesi nell'arco dell'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre); contratto di formazione e lavoro; contratto di apprendistato.

LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

Dal 09/08/2001, data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Fondo, non è più necessario attendere il superamento del periodo di prova, in quanto "salva diversa disposizione del contratto collettivo di riferimento il lavoratore può manifestare la volontà di adesione al Fondo in qualunque momento".

FOPADIVA

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Secondo ARCO e SOLIDARIETA' VENETO la base imponibile è costituita dal valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, Edr, ed indennità di funzione quadri.

Le previsioni contrattuali limitano l'imponibile alla somma dei seguenti elementi: minimi tabellari, contingenza, Edr.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

 - non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
 - già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

 - alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
 - in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
 - qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).
- Lo Statuto di ARCO prevede che in caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo a carico dell'impresa e del lavoratore è rapportato al trattamento retributivo spettante al lavoratore. Se, invece, il lavoratore è collocato in mobilità, cessa il rapporto di lavoro e quindi cessa la contribuzione ad ARCO. In questo caso, l'associato ad ARCO ha due possibilità: può riscattare l'intera posizione, ritirando il capitale maturato, al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro; può restare iscritto ad ARCO e decidere in seguito se trasferire la propria posizione ad un altro Fondo o riscattare l'intera posizione, incassando il capitale maturato.

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Il 1° gennaio 2001 è entrato in vigore il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELL'INDUSTRIA MARMI ALBERTI S.R.L.

Indice:

Contratto aziendale Industria Marmi Alberti S.r.l.
26/06/2002

Contratto nazionale Lapidei (industrie)
13/05/2004 CCNL Accordo di rinnovo
13/10/2000 ARCO Modifica Accordo istitutivo
22/10/1999 CCNL Accordo di rinnovo
20/03/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio
24/10/1994 CCNL Testo definitivo
ARCO Statuto

26/06/2002

Verbale di accordo

Il 26 giugno 2002 in Ala, presso la sede aziendale, si sono incontrati:

La I.M.A. sas di Ala rappresentata dal geom. Roberto Alberti
La R.S.U. dell'azienda nelle persone di: Pozza Luigi e Vicentini Danilo
La FILLEA-CGIL nella persona del sig. Bertolini Massimo
La FILCA-CISL nella persona del sig. Butteri Giuseppe

Per confrontarsi sui seguenti temi:

1. Passaggi di livello
2. Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro
3. Versamento delle quote di TFR ai Fondi Pensione
4. Contrattazione di secondo livello art. 20 – del CCNL Lapidei industria

Dopo costruttivo confronto le parti hanno raggiunto il seguente accordo:

[...]

Al punto 3: Si stabilisce che a decorrere dal 1° giugno 2002 le quote di TFR da versare ai Fondi integrativi di pensione saranno pari al 50% in tutti quei casi dove il CCNL prevede percentuali inferiori.

13/05/2004

Previdenza complementare

Quota contribuzione:

A far data dal 1° maggio 2004 le aliquote contributive paritetiche per i versamenti al Fondo Arco, a carico dei lavoratori iscritti al Fondo Arco e dell'azienda, sono fissate nella misura dell'1,20%, ragguagliato al valore del minimo tabellare, contingenza ed E.d.r. di spettanza dei lavoratori che aderiscono al Fondo stesso.

A partire dal 1° maggio 2004 la quota di TFR da versare al Fondo Arco per i dipendenti con prima occupazione prima del 28 aprile 1993 (D.Lgs. n. 124/93) è elevata al 40%.

Le parti confermano che l'obbligo dell'azienda al versamento della contribuzione prevista dal C.c.n.l. è previsto

esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza complementare.

13/10/2000

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 13 ottobre 2000, presso la sede di Federlegno – Arredo a Milano, si sono incontrate, sulla base degli impegni assunti in fase di rinnovo dei relativi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e in qualità di Parti Costituenti ARCO – Fondo nazionale pensione complementare -, le seguenti Associazioni e Organizzazioni:

ANDIL
ASSOBETON
ASSOMARMI
FEDERLEGNO-ARREDO
UNITAL-CONFAPI

e

FENEAL UIL
FILCA CISL
FILLEA CGIL

CHE CONCORDANO:

premesso che ARCO è il Fondo di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti delle imprese che applicano i vari CCNL sottoscritti dalle Associazioni Imprenditoriali e dalle Organizzazioni Sindacali sopra elencati;

- 1) la contribuzione ad ARCO matura dal 1° ottobre 2000 secondo gli accordi in essere nei vari CCNL (1% della retribuzione lorda composta da paga base, contingenza, Edr ed eventuale indennità quadri a carico dei lavoratori che hanno aderito al Fondo con data di prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993; il 100% del TFR per i lavoratori che hanno aderito al Fondo con data di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993);
- 2) dal 1° gennaio 2001 alla data di scadenza dei CCNL, la quota di TFR da versare ad ARCO per i lavoratori con data di prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993, passa al 30%;
- 3) dal 1° luglio 2001 alla data di scadenza dei CCNL, il contributo a carico dei lavoratori mantenendo inalterata la base di calcolo passa, all'1,1%;
- 4) dal 1° luglio 2001 alla data di scadenza dei CCNL, il contributo a carico delle aziende, mantendo inalterata al base di calcolo, passa all'1,1%;
- 5) nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001 le aziende verseranno ad ARCO – a titolo di contributo straordinario – una somma UNA TANTUM, forfetaria destinata alle spese di gestione del fondo pari a £ 30.000 per ciascun lavoratore in forza alla data del 30 giugno 2001, che ha aderito al Fondo;
- 6) la definizione delle modalità operative e della tempistica di versamento di quanto al precedente punto, vengono demandate al Consiglio di Amministrazione di ARCO, che si farà carico anche dell'informazione alle aziende interessate.

Per l'anno 2001 i lavoratori potranno decidere se effettuare una contribuzione aggiuntiva solo per il secondo semestre o per l'intero anno 2001. Per gli anni successivi le richieste potranno essere presentate annualmente entro il 30 settembre di ogni anno con effetto dal successivo 1° gennaio.

22/10/1999

Previdenza complementare

In materia di previdenza complementare si richiamano gli accordi nazionali sottoscritti (v. Allegato 5), nonché lo Statuto del Fondo previdenza ARCO e le relative disposizioni regolamentari.

Fermo restando che l'obbligo di contribuzione per i lavoratori iscritti e per le aziende decorrerà dal momento in cui, in base alle normative vigenti, il Fondo sarà operativo per il settore materiali lapidei, la contribuzione è fissata nelle seguenti misure:

T.f.r.

- Lavoratori occupati dopo il 28 aprile 1993, che aderiscono al Fondo: 100% del t.f.r. che verrà maturato a partire

dalla decorrenza dell'obbligo di versamento;

- lavoratori occupati prima del 28 aprile 1993, che aderiscono al Fondo: 18% del t.f.r. che verrà maturato a partire dalla decorrenza dell'obbligo di versamento.

Quota contribuzione

Le aziende concorrono al finanziamento del Fondo nella misura dell'1%, ragguagliato al valore del minimo tabellare, contingenza ed E.d.r. di spettanza dei lavoratori che aderiscono al Fondo stesso. I lavoratori che abbiano espresso l'adesione concorreranno in eguale misura.

Quota di iscrizione

All'atto dell'iscrizione di ogni singolo lavoratore dovrà essere versato un importo "una tantum" di lire 20.000 a carico del lavoratore medesimo.

Ai lavoratori eletti negli Organismi statuari del Fondo di previdenza complementare verranno concessi dalle aziende permessi non retribuiti di una giornata per garantire la partecipazione alle riunioni, la cui convocazione dovrà essere comunicata dall'Organismo del Fondo alla Direzione aziendale con almeno 3 giorni di preavviso. Nel caso in cui da parte del Fondo siano previsti compensi per la partecipazione alle riunioni dei predetti Organismi statuari, le aziende, al fine di favorire la partecipazione dei lavoratori, anticiperanno, a titolo non retributivo, i trattamenti a carico del Fondo, purchè ciò non comporti oneri aggiuntivi, non contrasti con le vigenti previsioni normative e ne sia garantito il rimborso entro trenta giorni da parte del Fondo alle aziende attraverso apposite convenzioni a livello nazionale.

N.B. - La praticabilità di quanto previsto dall'ultimo comma dovrà essere previamente verificata sotto il profilo previdenziale e fiscale.

Allegato 5

Previdenza complementare

In data 10 settembre 1998, presso la sede dell'Assomarmi, si sono incontrati Assomarmi, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL.

In relazione a quanto previsto dal punto "Previdenza integrativa e complementare" del capitolo "Sistema di relazioni sindacali e contrattuali" del c.c.n.l. 24 ottobre 1994 e dal punto "Previdenza complementare" dell'accordo 20 marzo 1997, la Commissione paritetica - avente il compito di approfondire il quadro normativo vigente in materia di previdenza complementare e di esaminare le soluzioni tecniche già adottate in altri settori per la costituzione e la gestione, a livello di settore, della previdenza complementare a capitalizzazione su base volontaria - ha individuato nell'accordo raggiunto in materia tra Federlegno-Arredo, Unionlegno e FENEAL, FILCA e FILLEA, una base utile per l'applicazione della previdenza complementare anche al settore dei materiali lapidei.

Pertanto Assomarmi, previa delibera dei propri Organi direttivi, avvierà le opportune iniziative per verificare la possibilità di aderire, nella fase costitutiva, all'accordo istitutivo del suddetto Fondo che acquisirà le caratteristiche di intersettorialità.

* * *

In data 23 novembre 1998, presso la sede dell'Assomarmi si sono incontrati Assomarmi e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL.

Le parti confermano le valutazioni e gli orientamenti espressi dalla Commissione paritetica istituita per valutare le forme di previdenza complementare più adeguate per il settore con il verbale del 10 settembre 1998.

Le parti inoltre si adopereranno per quanto di propria competenza per accelerare le necessarie verifiche tra le Associazioni datoriali interessate ad ARCO per garantire rapidamente ai lavoratori del settore la propria previdenza complementare.

Verbale di accordo

Il giorno 22 febbraio 1999

tra

Assomarmi (Associazione dell'industria marmifera italiana e delle industrie affini)

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

Premesso:

che nel contratto collettivo nazionale di lavoro 24 ottobre 1994 e nel verbale di accordo 20 marzo 1997 è prevista l'istituzione di un Fondo di previdenza integrativa volontaria per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei di cui alla sfera di applicazione del c.c.n.l. 24 ottobre 1994;

che con verbale del 10 settembre 1998 era stato individuato nel Fondo ARCO, costituito tra Federlegno-Arredo e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, cui aderiscono anche Andil e Assobeton, il possibile strumento per

l'applicazione della previdenza complementare anche al settore materiali lapidei e affini;
preso atto degli approfondimenti nel frattempo intervenuti in materia tra Assomarmi e le predette Organizzazioni;

si conviene quanto segue:

- 1) Assomarmi e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL riconoscono il Fondo ARCO, come sopra individuato, quale Fondo per la previdenza complementare del settore materiali lapidei e affini;
 - 2) la contribuzione a carico dei lavoratori e delle aziende del settore materiali lapidei e affini rispetterà quanto stabilito in materia di contributi e decorrenza dal verbale di accordo del 20 marzo 1997;
 - 3) con riferimento a tutti i lavoratori occupati nel settore, cui è applicabile la normativa relativa al Fondo, verrà riconosciuta una quota "una tantum" per l'istituzione del Fondo stesso di lire 4.000 (50% a carico del lavoratore e 50% a carico dell'azienda), così come previsto dal Protocollo istitutivo del Fondo ARCO.
- La somma in questione verrà conteggiata e versata al Fondo stesso con la retribuzione del mese di aprile 1999.

20/03/1997

Previdenza complementare

Le parti stipulanti il presente accordo costituiranno entro il prossimo mese di giugno una commissione tecnica paritetica per l'approfondimento del quadro normativo vigente in materia di previdenza complementare e per l'esame delle soluzioni tecniche già adottate in altri settori per la costituzione e la gestione della previdenza complementare a capitalizzazione su base volontaria.

Detta commissione presenterà un rapporto alle parti stipulanti entro il mese di dicembre 1998.

Fermo restando quanto previsto dal punto "Previdenza integrativa complementare" contenuto nel capitolo "Sistema di relazioni sindacali e contrattuali" del c.c.n.l. 24 ottobre 1994, anche per quanto concerne la misura di utilizzo del t.f.r., le aziende concorreranno al finanziamento della previdenza complementare nella misura dell'1% ragguagliato al valore del minimo tabellare, contingenza ed E.d.r. di spettanza dei lavoratori che aderiranno alla previdenza complementare. I lavoratori che abbiano espresso volontà di adesione alla previdenza complementare contribuiranno in pari misura. Gli oneri contributivi a carico di lavoratori e imprese decorreranno dalla effettiva operatività del sistema definito dalle parti.

24/10/1994

Previdenza integrativa volontaria

Le parti assumono l'impegno di procedere, successivamente ad una adeguata riforma del sistema pensionistico e del regime contributivo, alla realizzazione di una tutela previdenziale integrativa volontaria, rispondente alle caratteristiche dei settori cui si applica il presente contratto, verificando tempi, modi e forme di tale realizzazione secondo quanto di seguito previsto.

Le parti, successivamente all'emanazione delle necessarie norme di legge, e comunque entro due mesi dalla loro entrata in vigore, provvederanno ad insediare una Commissione tecnica composta da esperti designati in numero paritetico con il compito di esaminare tempi, modi e forme di applicazione ai settori disciplinati dal presente contratto delle disposizioni a quel momento vigenti sulla previdenza integrativa volontaria e di avanzare proposte per la costituzione di un Fondo nazionale a capitalizzazione individuale, alimentato nella prima fase di funzionamento attraverso l'utilizzazione di una quota del trattamento di fine rapporto, che verrà a maturazione dopo la costituzione del Fondo stesso, pari al 18%.

ARCO - Statuto

Fondo Nazionale Pensione Complementare
(autorizzato in data 28/9/2000 e iscritto all'Albo dei fondi pensione con il n° 106)
Sede legale: Foro Buonaparte, 65 - 20121 Milano MI
Tel. 02 86996939 Fax. 02 80604393 E-mail: info@fondoarco.it
Sito web: www.fondoarco.it

Titolo I - Costituzione, scopo, durata e sede

Articolo 1 - Fonti istitutive e forma giuridica

1. In attuazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e degli Accordi:
 - a) CCNL 13.12.1994/30.01.1995 Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi e Forestali (FEDERLEGNO-ARREDO) e dall'accordo di rinnovo della parte economica del CCNL stesso 19.03.1997;
 - b) CCNL 25.01.1995 Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi e Forestali (UNIONLEGNO) e dell'accordo di rinnovo della parte economica del CCNL stesso 17.04.1997;
 - c) CCNL 17/10/1994 Laterizi e Manufatti in Cemento e dall'accordo di rinnovo parti economiche del CCNL stesso 12/03/1997;
 - d) CCNL 22.10.99 Lapidei Industria (ASSOMARMI);
 - e) CCNL 24.01.00 Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi e Forestali (UNITAL) e accordo 19 Maggio 2000;
 - f) CCNL 9.12.1999 Maniglie ed Accessori per Mobili;
 - g) Il protocollo istitutivo del 7 novembre 1997 tra Federlegno-Arredo, Unionlegno, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil;
 - h) Il Protocollo del 2 dicembre 1997 tra Andil, Assobeton, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil;
 - i) La modifica del Protocollo del 7 novembre 1997 firmata il 26 febbraio 1998 tra Federlegno-Arredo, Unionlegno, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil;
 - l) La modifica del Protocollo del 7 novembre 1997 firmata il 25 marzo 1998 tra Federlegno-Arredo, Unionlegno, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil;
 - m) La modifica al protocollo istitutivo del 7 novembre 1997 firmata il 23 maggio 2000 tra Federlegno-Arredo, Unionlegno, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil e per adesione da Andil, Assobeton, Assomarmi e Unital;
 - n) La modifica al protocollo istitutivo del 7 novembre 1997 firmata il 13 ottobre 2000 tra Andil, Assobeton, Assomarmi, Federlegno-Arredo, Unital, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil;
 - o) La modifica al protocollo istitutivo del 7 novembre 1997 firmata il 26 aprile 2001 tra Andil, Assobeton, Assomarmi, Federlegno-Arredo, Unital, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil;
 - p) Gli accordi sottoscritti tra Apindustria Verona e Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil Verona in data 13 maggio 2004
 - q) L'accordo sottoscritto in data 29 settembre 2004 fra Andil, Assobeton, Assomarmi, Federlegno Arredo, Unital e Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, modificativo dell'accordo del 7 novembre 1997; è costituito "ARCO Fondo Nazionale Pensione Complementare" (denominato anche "ARCO fondo pensione"), di seguito denominato anche Fondo. I CCNL ed i citati accordi, e successive modificazioni ed integrazioni, rappresentano le Fonti Istitutive del Fondo;
2. Il Fondo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4 del Decreto Legislativo 21 Aprile 1993 n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato Decreto, è costituito nella forma di associazione riconosciuta in osservanza degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile e di quanto disposto dal Decreto medesimo;
3. Il funzionamento del Fondo è disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento Elettorale che forma parte integrante del presente statuto.

Articolo 2 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo esclusivo di erogare agli aventi diritto trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare agli stessi un più elevato livello di copertura previdenziale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma 1 lettera a) del Decreto;
2. Il Fondo non ha fini di lucro ed opera secondo criteri di corrispettività mediante il sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione in regime di contribuzione definita;
3. Il Fondo non può assumere o concedere prestiti né compiere atti comunque non inerenti allo scopo di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo 3- Durata del Fondo

1. La durata legale del Fondo è illimitata, salvo il suo scioglimento da deliberarsi secondo le norme del presente Statuto.

Articolo 4 - Sede

1. Il Fondo ha sede in Milano Foro Buonaparte 65.

Titolo II - Requisiti di partecipazione ed adesione

Articolo 5 - Destinatari

1. Sono destinatari del Fondo:

- a) i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova, ai quali si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 1 del presente Statuto;
- b) i lavoratori dipendenti delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni datoriali firmatarie i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al punto precedente sulla base dell'adozione di specifiche fonti istitutive;
- c) i lavoratori dipendenti di ARCO.

Articolo 6 - Associati

1. Sono associati al Fondo:
 - a) i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione, di cui al precedente articolo, che abbiano sottoscritto l'adesione volontaria;
 - b) i lavoratori che percepiscono le prestazioni a carico del Fondo.
2. In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane la condizione di Associato, mentre l'obbligo contributivo di cui al successivo articolo 22 sarà rapportato alla effettiva retribuzione percepita.

Articolo 7 - Modalità di adesione

1. I lavoratori aderiscono al Fondo con atto individuale volontario mediante sottoscrizione di un'apposita domanda, contenente l'impegno ai versamenti contributivi previsti dai CCNL e da altri accordi collettivi di cui all'articolo 1 del presente Statuto e con il quale il dipendente conferisce delega al proprio datore di lavoro a trattenere dai compensi spettanti quanto dovuto a titolo di contribuzione al Fondo;
2. I lavoratori non in prova potranno associarsi in qualsiasi momento: al fine dell'adesione farà fede la data apposta dall'azienda sulla domanda di adesione contestualmente alla presentazione della stessa. L'azienda è tenuta a trasmettere immediatamente le adesioni, compilate in ogni loro parte, al Fondo; i lavoratori provenienti da altro settore e già iscritti a fondi pensione, che abbiano chiesto il trasferimento della posizione ad ARCO, potranno associarsi anche durante il periodo di prova se questo ha durata superiore a 30 giorni;
3. La contribuzione avrà decorrenza dal mese successivo alla domanda d'adesione e i versamenti avverranno trimestralmente, entro il 20 Aprile per il primo trimestre dell'anno, il 20 Luglio per il secondo, il 20 Ottobre per il terzo e il 20 Gennaio per il quarto trimestre dell'anno precedente;
4. L'adesione è preceduta dalla consegna della scheda informativa e del presente Statuto, del Regolamento Elettorale e dalla messa a disposizione del testo delle Fonti Istitutive per la parte di interesse;
5. La scheda informativa è predisposta secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro 14 gennaio 1997 n. 211, sulla base dello schema generale emanato dalla Commissione di Vigilanza in data 18 giugno 1997 e successive modificazioni e/o integrazioni;
6. All'atto della adesione il singolo lavoratore provvederà al versamento di una somma definita dalle fonti istitutive quale quota di iscrizione "una tantum";
7. L'adesione avrà luogo nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.

Titolo III - Organi associativi

Articolo 8 - Organi associativi

1. Sono organi del Fondo:
 - a) Assemblea dei Delegati;
 - b) Consiglio di Amministrazione;
 - c) Presidente e Vice Presidente;
 - d) Collegio dei Sindaci

Articolo 9 - Assemblea dei Delegati: composizione

1. L'Assemblea dei Delegati è composta da 60 componenti, eletti in rappresentanza degli Associati, secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale in essere; qualora un componente l'assemblea dei soci è eletto nel Consiglio di Amministrazione, decade da membro dell'assemblea;
2. I componenti restano in carica quattro anni e possono essere rieletti; qualora nel corso del mandato venga a cessare dalla carica, per qualsiasi motivo, uno dei Componenti l'assemblea, subentra nella carica il soggetto risultante dalle procedure indicate dal regolamento elettorale;
3. Ogni Componente dispone di un voto in Assemblea; ogni componente può mediante delega scritta, farsi rappresentare da un altro Componente. Ogni Componente non può ricevere più di due deleghe.

Articolo 10 - Assemblea dei Delegati: Attribuzioni

1. L'Assemblea dei Delegati è convocata in sedute ordinarie e straordinarie.
2. L'Assemblea ordinaria dei delegati:
 - a) approva il bilancio, corredato dalla relazione, sottoposto dal Consiglio di Amministrazione, predisposto ai sensi di quanto previsto dalle norme del presente Statuto;
 - b) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione di competenza degli Associati;

- c) determina il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione stesso;
 - d) varia il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 13, comma 1;
 - e) nomina i componenti il Collegio dei Sindaci di competenza degli Associati;
 - f) determina i compenso dei componenti il Collegio dei Sindaci, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - g) determina la quota da destinare a finanziamento dell'attività del Fondo, sottoposta dal Consiglio di Amministrazione;
 - h) affida l'incarico di controllo contabile su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - i) affida l'incarico di certificazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - l) dà mandato al Consiglio per la stipula di una adeguata polizza a copertura assicurativa per rischi professionali per gli amministratori e per i componenti del Collegio dei Sindaci;
 - m) delibera in merito all'esclusione degli associati;
 - n) delibera in merito a ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei delegati delibera in materia di:
- a) modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) modifiche al regolamento elettorale proposte dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione e nei confronti dei membri del Collegio dei Sindaci ai sensi del Codice Civile;
 - d) revoca degli amministratori di competenza degli Associati ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile;
 - e) scioglimento e modalità di liquidazione del Fondo.

Articolo 11 - Assemblea dei Delegati: Convocazione

1. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria o straordinaria, in prima o seconda convocazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - da comunicare a mezzo raccomandata inviata almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione;
2. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sussistano ragioni di urgenza la convocazione, contenente in ogni caso l'ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo telegramma o telefax da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione;
3. L'Assemblea ordinaria dei Delegati deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
4. L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei Delegati, o almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione, purché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Articolo 12 - Assemblea dei Delegati: Deliberazioni

1. Quando l'Assemblea è convocata in seduta ordinaria risulta validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti. In entrambi i casi le delibere avranno valore con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
2. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza per quanto concerne le lettere a) e b) del punto 3. dell'art. 10;
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria dei Delegati devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria dei Delegati devono risultare da un verbale redatto da un notaio.

Articolo 13- Il Consiglio di Amministrazione: composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 12 a un massimo di 16 membri, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica delle imprese e dei lavoratori;
 2. I membri in rappresentanza dei lavoratori sono eletti dall'Assemblea sulla base di liste, composte da un numero di candidati pari al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di competenza, presentate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori istitutive del Fondo o da Delegati dell'Assemblea, sottoscritte da almeno 1/3 dei Delegati, con le seguenti modalità: la lista che otterrà un numero di voti pari o superiore ai 2/3 dei Delegati otterrà la totalità dei consiglieri di competenza; alla terza votazione si procederà al ballottaggio tra le 2 liste che avranno ottenuto il maggior numero di voti;
 3. I membri in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalle Organizzazioni datoriali così come stabilito dalle fonti istitutive, con facoltà di revoca (ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 del Codice Civile);
 4. I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente. Almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, dei quali la metà in rappresentanza dei lavoratori associati e l'altra metà in rappresentanza delle Organizzazioni datoriali, devono essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 4, comma 2 lettera a) o b) del D. M. Lavoro n° 211/97 e successive modificazione ed integrazioni.
- Nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione non devono sussistere le cause di ineleggibilità e

decadenza previste dall'art. 2382 C.C.

La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità e decadenza, comportano la decadenza dall'incarico.

Costituisce presupposto per la partecipazione al Consiglio di Amministrazione, nonché per l'assunzione della carica di Dirigente responsabile del Fondo, l'assenza delle situazioni di incompatibilità sancite dall'art. 8, comma 8, del D.M. Tesoro n° 703/96;

5. Almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica delle imprese e dei lavoratori, deve essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 4 comma 3 del Decreto del Ministro del Lavoro 211/97;

6. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e possono essere rieletti;

7. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, si provvede alla loro sostituzione tramite elezione per i componenti eletti dall'Assemblea, ovvero per componenti designati dalle Organizzazioni datoriali su indicazione delle stesse. In ogni caso il mandato dei sostituti scade contestualmente a quello dei membri in carica ed il periodo di assolvimento dell'incarico non verrà considerato come esaurimento del mandato pieno se inferiore alla metà del periodo;

8. Se viene contestualmente meno la totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci procede all'attivazione delle modalità per la loro sostituzione e provvede nel frattempo allo svolgimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione;

9. I componenti il Consiglio di Amministrazione hanno facoltà di partecipare alle riunioni dell'Assemblea.

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione: attribuzioni

Le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione sono le seguenti:

- a) elegge il Presidente, alternativamente fra i membri designati dalle Organizzazioni datoriali ed i membri eletti in rappresentanza degli Associati; il Vicepresidente fra i membri che non hanno espresso il Presidente; un Segretario verbalizzante della riunione;
- b) propone all'Assemblea dei Delegati il compenso per i propri membri e per i membri del Collegio dei Sindaci;
- c) individua gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione del Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli Associati, secondo le disposizioni emanate dalla Commissione di Vigilanza ai sensi dell'articolo 17 comma 2 lettera g) e h) del Decreto e di quanto indicato agli articoli 33 e 34 del presente Statuto;
- d) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale del Fondo, secondo le disposizioni emanate dalla Commissione di Vigilanza ai sensi dell'articolo 17 comma 2 lettera g) del Decreto;
- e) predispone ogni forma di rendicontazione in conformità all'articolo 17 comma 2 lettera h) del Decreto e alle disposizioni emanate dalla Commissione di Vigilanza;
- f) definisce in dettaglio i contenuti della scheda informativa nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni emanate dalla Commissione di Vigilanza;
- g) definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario, in conformità alle disposizioni emanate dalla Commissione di Vigilanza;
- h) decide i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di gestione delle risorse;
- i) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo, stipulando le relative convenzioni;
- j) valuta i risultati ottenuti dai singoli gestori mediante confronto con parametri di mercato oggettivi e confrontabili;
- k) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, la banca depositaria, stipulando la relativa convenzione;
- l) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, i soggetti a cui affidare la gestione amministrativa secondo quanto previsto dal presente Statuto, stipulando le relative convenzioni;
- m) individua i gestori delle prestazioni pensionistiche, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, stipulando le relative convenzioni;
- n) vigila sull'insorgenza di conflitti di interesse, secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- o) propone annualmente all'Assemblea l'importo massimo da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo;
- p) opera, nei limiti e secondo i poteri previsti dal Regolamento Elettorale, al fine di avviare le procedure di elezione dei componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione garantendone la trasparenza e l'efficienza;
- q) può conferire deleghe a propri membri, affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate;
- r) nomina, ove ritenuto necessario, il Dirigente Responsabile del Fondo, stabilendone i poteri, le facoltà e il compenso;
- s) modifica lo Statuto, ove ciò sia reso necessario dalla sopravvenienza di contrastanti disposizioni di legge o di normativa secondaria o di disposizioni emanate dalla Commissione di Vigilanza, portandolo a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile;
- t) propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto e del regolamento elettorale;
- u) predispone e propone all'approvazione dell'Assemblea il regolamento relativo al sistema sanzionatorio del ritardato versamento dei contributi e le azioni dirette al recupero del mancato versamento;
- v) propone all'assemblea per la delibera, la società di revisione per la certificazione dei bilanci;
- w) propone all'assemblea a chi affidare l'incarico di controllo contabile di cui all'art. 2409 bis C.C.;
- x) verifica la legittimità delle domande di adesione e di trasferimento, ai sensi del presente Statuto;

y) esercita i diritti di voto eventualmente inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite la disponibilità del Fondo, eventualmente anche mediante delega al proprio interno da conferire caso per caso;

z) segnala alla Commissione di Vigilanza eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo e i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio stesso ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del Decreto.

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione: convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, ogni qualvolta il Presidente ritenga utile convocarlo ai fini del corretto funzionamento del Fondo o quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, sono fatte a mezzo raccomandata, telefax o posta elettronica, da spedire ai componenti del Consiglio stesso ed ai membri del Collegio dei Sindaci almeno quindici giorni prima della data della riunione; il Consiglio può riunirsi anche in videoconferenza e teleconferenza;

2. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente, sussistano ragioni di urgenza la convocazione, contenente in ogni caso l'ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo telegramma o telefax da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione;

3. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente, con l'assistenza del Segretario;

4. I componenti che non prendono parte, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono automaticamente dall'incarico e si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 13 del presente Statuto.

Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione: Deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e decide a maggioranza dei Consiglieri presenti che in caso di parità si raggiunge con il voto doppio del Presidente;

2. Per la validità delle deliberazioni di cui all'articolo 14 comma 1 lettere l) m) o) s) t) u) è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri presenti;

3. Per la validità delle deliberazioni di cui all'articolo 14 comma 1 lettere h) i) k) l) è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri presenti e la presenza di almeno 4 Consiglieri, dei quali la metà in rappresentanza dei lavoratori e l'altra metà in rappresentanza dei datori di lavoro, aventi i requisiti di cui all'art. 4 comma 2 lettere a) o b) del Decreto del Ministro del Lavoro 211/97.

Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione: Responsabilità

1. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie di uno o più amministratori. Si applicano le norme di cui all'art. 2391 del Codice Civile in tema di conflitto di interessi;

2. In ogni caso gli Amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose;

3. Nei confronti degli Amministratori e del responsabile del Fondo si applicano, ai sensi dell'art. 15, comma 1, Decreto 124/93, gli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, e 2396 del Codice Civile.

Articolo 18 - Il Presidente e il Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti di parte datoriale e rappresentanti eletti dall'Assemblea dei Delegati;

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo, sta per esso in giudizio e può delegare avvocati o procuratori. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente;

3. Il Presidente dispone in particolare delle seguenti attribuzioni:

- a) sovrintende al funzionamento del Fondo;
- b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- c) tiene i rapporti con la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione e con i soggetti firmatari delle Fonti Istitutive;
- d) effettua le comunicazioni alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione in materia di conflitti di interesse, come previsto dall'articolo 41 del presente Statuto, ed in materia di andamento della gestione;
- e) trasmette alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie per la conseguente approvazione;
- f) trasmette alla Commissione di Vigilanza ogni variazione o innovazione delle fonti istitutive allegando alla comunicazione una descrizione delle variazioni stesse;
- g) riferisce alla Commissione di Vigilanza, in presenza di vicende che possano incidere sull'equilibrio del fondo, i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio e comunica altresì alla Commissione di Vigilanza;
- h) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

- i) su esplicito mandato del Consiglio di Amministrazione, stipula le convenzioni in nome e per conto del Fondo;
l) svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.
4. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla loro sostituzione nel rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo. In ogni caso i sostituti rimarranno in carica per il periodo residuo.

Articolo 19 - Il Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da quattro membri effettivi nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica delle imprese e dei lavoratori. Sono previsti inoltre 4 Sindaci supplenti nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica delle imprese e dei lavoratori;
2. I membri in rappresentanza dei lavoratori (2 Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti) sono eletti dall'Assemblea.
- I membri in rappresentanza delle imprese (2 Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti) sono direttamente designati dalle Organizzazioni datoriali secondo quanto previsto dalle fonti istitutive;
3. Possono essere nominati membri del Collegio dei Sindaci persone fisiche in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4 comma 1 del Decreto del Ministro del lavoro 211/97. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire di cause di ineleggibilità comportano la decadenza dall'incarico. Tutti i membri devono essere iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di giustizia;
4. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente, scelto fra i membri rappresentanti della parte sociale che non ha espresso il Presidente del Fondo. Il Collegio assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
5. Il Collegio si riunisce almeno ogni 3 mesi ed ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo o almeno due componenti lo richiedano. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno - con indicazione del luogo, giorno e ora - sono fatte a mezzo raccomandata oppure telefax oppure posta elettronica da spedire ai componenti il Collegio dei Sindaci almeno dieci giorni prima della data di riunione, e per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Dirigente responsabile di Arco, se nominato.
6. I membri del Collegio dei Sindaci restano in carica tre anni e possono essere rieletti;
7. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più membri del Collegio dei Sindaci, si provvede senza indugio alla loro sostituzione con i supplenti individuati con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo. In ogni caso il mandato dei sostituti scade contestualmente a quello dei membri in carica. Per quanto riguarda il periodo di assolvimento dell'incarico lo stesso non verrà considerato come esaurimento del mandato pieno se inferiore alla metà del periodo.

Articolo 20 - Il Collegio dei Sindaci : Attribuzioni

1. Al Collegio dei Sindaci spettano i compiti ed i doveri previsti dall'articolo 2403 del Codice Civile;
2. Il Collegio dei Sindaci ha l'obbligo di segnalare alla Commissione di Vigilanza eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo e i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio stesso ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del Decreto;
3. I Sindaci hanno l'obbligo di riferire alla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione delle irregolarità di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ufficio e in particolare hanno l'obbligo di segnalare alla stessa Commissione le eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo; in quest'ultimo caso dovranno essere trasmessi alla Commissione di Vigilanza i verbali delle riunioni del Collegio in cui siano state riscontrate tali irregolarità, ovvero i verbali da cui siano state escluse tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 C.C., ultimo comma, si sia manifestato un dissenso;
4. E' facoltà dei Sindaci procedere collegialmente all'accertamento del patrimonio del Fondo ed inoltre effettuare, anche individualmente, atti di ispezione e di controllo;
5. Il Collegio dei Sindaci può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento dell'attività del Fondo;
6. Ai fini dello svolgimento della sua attività il Collegio ha il potere di acquisire in qualsiasi momento dati dalla banca depositaria del Fondo.
7. Al Collegio dei Sindaci spetta inoltre l'incarico di controllo contabile, qualora affidatogli dall'Assemblea.

Articolo 21 - Il Collegio dei Sindaci: Responsabilità

1. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio;
2. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti e le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

Titolo IV - Contribuzione

Articolo 22 - Contribuzione

1. La contribuzione al Fondo avviene secondo le misure, le modalità e i termini stabiliti negli accordi di cui all'art. 1 del presente Statuto e dalle relative modificazioni ed integrazioni, nonché da ogni altra deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
2. Le Imprese che ritardano in tutto o in parte la corresponsione di contributi al Fondo di oltre 7 giorni consecutivi naturali il termine previsto sono costituite in mora a decorrere dal termine medesimo e devono versare al Fondo i contributi dovuti maggiorati delle sanzioni che saranno previste dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo V - Prestazioni ed anticipazioni

Articolo 23 - Prestazioni

1. Il Fondo eroga esclusivamente le seguenti prestazioni pensionistiche:
 - Pensione complementare di vecchiaia;
 - Pensione complementare di anzianità.Entrambe le pensioni complementari previste potranno essere reversibili, su opzione dell'Associato, alle condizioni contenute nella convenzione che verrà stipulata con una o più imprese assicuratrici come previsto nel successivo articolo 40;
2. L'Associato matura il diritto alla pensione complementare di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che il medesimo abbia maturato almeno dieci anni di iscrizione al Fondo;
3. L'Associato matura il diritto alla pensione complementare di anzianità, solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al Fondo, al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per il collocamento in quiescenza per vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e a condizione che il medesimo abbia maturato almeno quindici anni di iscrizione al Fondo;
4. L'Associato, all'atto della presentazione della domanda di pensione complementare di vecchiaia o di anzianità, può richiedere la liquidazione in capitale dell'importo maturato nel proprio Conto Individuale nella misura massima prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
5. La presenti norme si applicano anche agli Associati la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione, o da altre forme pensionistiche individuali di cui agli art. 9/bis e 9/ter del decreto, di seguito denominate forme pensionistiche individuali, computando anche l'anzianità di iscrizione al fondo di provenienza;
6. Beneficiari delle prestazioni del Fondo sono gli Associati ovvero, in caso di decesso dell'Associato prima della maturazione dei requisiti pensionistici, il Fondo liquida la posizione maturata a favore del coniuge ovvero dei figli ovvero, se già viventi a carico dell'Associato, dei genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni dell'Associato in assenza delle quali, la posizione resta acquisita al Fondo;
7. Agli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti dell'art. 18 Decreto 124/93, non si applicano le seguenti norme dello Statuto: articolo 23, commi 2, 3 e 4. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni statutarie e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica.
8. Qualora l'importo annuo che si ottiene convertendo in pensione complementare a favore dell'associato quanto maturato sulla posizione individuale risulti inferiore a quello dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7 della legge 335/95, l'Associato può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

Articolo 24 - Anticipazioni

1. Il lavoratore iscritto al Fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione delle prestazioni, a valere anche sull'intera posizione individuale maturata per:
 - a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 - c) ai sensi dell'art. 7 della Legge n° 53, 8 marzo 2000, per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione ai sensi degli art. 5 e 6 della medesima Legge.
2. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà le modalità con le quali l'iscritto al Fondo potrà reintegrare la propria posizione;
3. Non sono ammesse altre forme di anticipazione sulle prestazioni.
4. Ai fini dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione delle prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a fondi pensione ovvero a forme pensionistiche individuali.

Titolo VI - Vicende del rapporto associativo

Articolo 25 - Sospensione volontaria della contribuzione

1. In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo il lavoratore iscritto potrà sospendere unilateralmente la propria contribuzione, due volte l'anno con effetto 1° gennaio e 1° luglio dandone comunicazione rispettivamente

entro il 30 novembre e il 31 maggio all'azienda che lo comunicherà al fondo;
2. Con le stesse modalità è concessa la successiva riattivazione contributiva;
3. La sospensione non sarà comunque possibile nei primi 2 anni di contribuzione al Fondo. La erogazione delle prestazioni maturate potrà però aver luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e alle condizioni previsti dall'articolo 23 del presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla legge.

Articolo 26 - Riscatti, trasferimenti e altre opzioni

1. Il lavoratore iscritto nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 23 del presente Statuto, conserva la titolarità giuridica della propria posizione;
2. Entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di perdita dei requisiti di partecipazione, l'Associato dovrà presentare, secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, apposita domanda per l'esercizio di una delle seguenti opzioni:
a) riscatto della posizione individuale. Il riscatto della posizione individuale comporta la liquidazione della posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo alla data in cui il Fondo ha verificato con certezza la sussistenza delle condizioni che fanno sorgere il diritto al riscatto. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta di riscatto, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera;
b) trasferimento della posizione individuale presso un altro Fondo pensione ovvero a forme pensionistiche individuali. Il trasferimento della posizione individuale comporta il trasferimento della posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo alla data in cui il Fondo ha verificato con certezza la sussistenza delle condizioni che fanno sorgere il diritto al trasferimento e avviene entro sei mesi dall'esercizio dell'opzione, secondo le modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera;
c) mantenimento della posizione individuale, pur in assenza della contribuzione, salvo il successivo esercizio di una delle opzioni di cui ai precedenti punti a) e b).
3. Qualora il lavoratore non eserciti una delle opzioni di cui al comma 2, punti a) b) c), verrà mantenuta la posizione presso il Fondo, pur in assenza di contribuzione, alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera. In ogni caso, all'atto di una nuova assunzione da parte di impresa a cui si applica l'accordo/i di cui all'articolo 1 del presente Statuto sarà possibile la riattivazione del rapporto contributivo;
4. Il lavoratore Associato anche in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro Fondo pensione ovvero presso forme pensionistiche individuali alle seguenti condizioni:
a) non prima che abbia maturato almeno 5 anni di associazione nei primi cinque anni di vita del Fondo;
b) non prima che abbia maturato almeno 3 anni di associazione al Fondo, a partire dal sesto anno di vita del Fondo.

Articolo 27 - Trasferimento da altri fondi pensione

1. I lavoratori che, a seguito di assunzione alle dipendenze di un'impresa che applica i CCNL di cui all'art. 1, o uno di quelli di cui all'art. 5, comma 1 lettera b), presentano domanda di adesione al Fondo, possono procedere al trasferimento di posizioni individuali maturate presso altri Fondi pensione o Fondi aperti iscritti all'albo di cui all'articolo 4 comma 6 del Decreto;
2. Le opzioni di trasferimento di cui al presente articolo valgono anche nei confronti delle forme pensionistiche individuali;
3. Le modalità con cui la posizione trasferita viene accolta sono definite con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 28 - Cessazione dell'obbligo contributivo

1. La contribuzione al Fondo cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, comportante la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, con o senza riscatto della posizione individuale;
2. La contribuzione cessa inoltre nei casi previsti dagli articoli 25 e 26 del presente Statuto, secondo le modalità negli stessi stabilite.

Titolo VII - Composizione del patrimonio e sistema di contabilità

Articolo 29 - Nozione di patrimonio

1. Il patrimonio del Fondo, destinato a realizzare le finalità associative, è costituito:
a) dai contributi determinati dalle fonti istitutive;
b) dalla quota di iscrizione "una tantum" a carico del singolo Associato;
c) dalla "quota associativa" il cui ammontare è stabilito annualmente dall'Assemblea;
d) dagli importi delle posizioni maturate dai lavoratori presso altre forme di previdenza complementare acquisiti a seguito di loro trasferimento;
e) dalle somme rivenienti dall'acquisizione al Fondo delle posizioni individuali degli Associati deceduti in assenza

- di aventi diritto, ai sensi dell'art. 23 c. 6 del presente Statuto, secondo le vigenti disposizioni di legge;
- f) dalle sanzioni versate dalle Imprese;
- g) da interessi, frutti, dividendi e qualsiasi altro provento derivante dall'impiego delle disponibilità patrimoniali del Fondo;
- h) da ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio del Fondo comprende più Posizioni Individuali intestate ai singoli Associati.

Articolo 30 - Regime delle Spese

1. Per il suo funzionamento il Fondo sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie;
2. Gli oneri della gestione amministrativa riguardano in particolare:
- attività degli organi statutari;
 - sede, struttura organizzativa e beni strumentali;
 - gestione delle posizioni individuali;
 - attività promozionali;
 - spese legali.
3. Il Fondo provvede alla copertura dei suddetti oneri, in via prioritaria, mediante l'utilizzo:
- della quota di iscrizione UNA TANTUM;
 - dalla "quota associativa", il cui ammontare è stabilito annualmente dall'Assemblea;
 - delle somme versate a titolo di sanzione dalle imprese;
 - delle somme rivenienti dall'acquisizione al Fondo pensione delle posizioni individuali degli associati deceduti in assenza di eredi;
 - di ogni altra entrata diversa dalla contribuzione di cui all'art. 22, non accreditata direttamente sulle posizioni individuali.
4. Gli oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie, quali le commissioni da corrispondere ai gestori delle risorse e la commissione della banca depositaria, verranno prelevati dal patrimonio affidato in gestione, secondo quanto stabilito nelle rispettive convenzioni stipulate.

Articolo 31 - Le posizioni individuali

1. A nome di ciascun Associato viene accesa una posizione individuale a decorrere dalla data di adesione al Fondo gestita con la tecnica della capitalizzazione finanziaria;
2. A valere sulla posizione individuale vengono accreditati i contributi complessivamente versati a favore dell'Associato, al netto della quota associativa ed i rendimenti ottenuti dalla gestione del patrimonio del Fondo e viene effettuato il regolamento di prestazioni, anticipazioni, trasferimenti e riscatti.

Articolo 32 - Le linee di investimento

1. Il Fondo istituirà più linee di investimento in cui impiegare le somme accantonate nelle posizioni individuali degli Associati, su proposta del Consiglio di Amministrazione e deliberazione dell'Assemblea per le opportune modifiche e/o integrazioni al presente Statuto, secondo profili di rischio determinati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo stesso.

Articolo 33 - Bilancio e scritture contabili

1. La tenuta delle scritture contabili, la redazione del bilancio, la determinazione del valore e della redditività del Fondo e la evidenziazione delle posizioni individuali degli Associati verranno realizzate sulla base delle disposizioni e delle istruzioni emanate dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, come previsto dall'articolo 17 comma 2 lettera g) del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni;
2. La tenuta delle posizioni individuali degli Associati avviene mediante ricorso alla tecnica della contabilizzazione per quote, secondo quanto sarà previsto da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in conformità delle disposizioni della Commissione di Vigilanza di cui al comma precedente;
3. L'esercizio inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio ed entro quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio nella forma e nei termini previsti dalla Commissione di Vigilanza e da ogni altra disposizione di legge vigente in materia;
4. Copia del bilancio, delle relazioni degli Amministratori, dei Sindaci, della società di revisione e del verbale di approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea saranno rese disponibili agli Associati e alle parti sottoscrittrici delle Fonti Istitutive secondo le modalità stabilite dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. E' inoltre prevista la possibilità di inviare copia della documentazione di cui al presente comma al singolo Associato che ne faccia richiesta, previo pagamento delle spese, secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo;
5. il bilancio deve essere certificato da parte di una società di revisione contabile di cui all'art. 161 del D.Lgs. 58/98.

Articolo 34 - Rendicontazione agli Associati

1. Il rapporto fra il Fondo ed i propri Associati è improntato alla massima trasparenza ed è finalizzato al costante aggiornamento sull'andamento amministrativo e finanziario, seppur entro i limiti dettati dalla finalità previdenziale del Fondo e dalla conseguente necessità di adottare criteri di valutazione di lungo termine dei risultati conseguiti;
2. Ciascun Associato riceve, secondo le modalità ed i termini definiti da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, una comunicazione periodica, realizzata sulla base delle indicazioni fornite in materia dalla Commissione di Vigilanza, contenente informazioni generali sull'andamento del fondo con particolare riferimento ad informazioni dettagliate sull'impiego delle risorse relative alla linea di investimento in cui rientra la propria posizione individuale, sulle istituzioni a cui è stata affidata la gestione di tali risorse e sui risultati conseguiti nella gestione medesima;
3. Analoga comunicazione verrà periodicamente fornita anche a ciascun fruitore delle prestazioni pensionistiche;
4. Le organizzazioni firmatarie delle Fonti Istitutive ricevono dal Fondo, a cura del Consiglio di Amministrazione del medesimo, i dati circa l'andamento delle adesioni con frequenza almeno semestrale; le Organizzazioni firmatarie potranno inoltre far richiesta di qualsiasi altra documentazione o dato al Consiglio di Amministrazione del Fondo che definirà i termini e modi di inoltrare.

Titolo VIII - Modalità di gestione

Articolo 35- La gestione del patrimonio

1. Il patrimonio del Fondo viene gestito integralmente mediante convenzione con soggetti gestori abilitati a svolgere l'attività di cui all'articolo 6 comma 1 del Decreto;
2. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo provvede a stipulare più convenzioni per la gestione del patrimonio del Fondo. I rapporti con i soggetti gestori sono tenuti dagli organi del Fondo secondo quanto previsto dal Titolo III del presente Statuto;
3. Il Consiglio di Amministrazione definisce i contenuti delle convenzioni di gestione, nel rispetto delle previsioni di legge, delle istruzioni della Commissione di Vigilanza e dei seguenti criteri:
 - a) deposito del patrimonio conferito in gestione in conti rubricati come di gestione per conto terzi presso la banca depositaria, fermo restando che tale patrimonio, come previsto dall'articolo 6 comma 4-ter del Decreto, deve rimanere a tutti gli effetti separato ed autonomo rispetto a quello proprio del gestore e rispetto a quello degli altri clienti del gestore medesimo;
 - b) definizione degli obiettivi prioritari da perseguire nella gestione e del profilo di rischio maggiormente coerente rispetto agli obiettivi medesimi. Il profilo di rischio, espresso sotto forma di composizione ottimale del patrimonio, rappresenta l'indirizzo strategico a cui devono attenersi i soggetti gestori nello svolgimento del loro incarico. In presenza di più linee di investimento, il processo descritto trova applicazione per ciascuna di esse;
 - c) adozione di parametri di mercato oggettivi e confrontabili (benchmark), rispetto ai quali valutare periodicamente i risultati conseguiti della gestione, definiti in conformità con la vigente normativa in materia, nonché con le disposizioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione;
 - d) irrinunciabilità per il Fondo della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari in cui viene investito il patrimonio del Fondo medesimo;
 - e) facoltà di recesso senza penalizzazioni per il Fondo prevista in qualsiasi momento in caso di insorgenza di gravi conflitti di interesse e di eventi tali da far venire meno i presupposti di solidità ed affidabilità del gestore.

Articolo 36 - Selezione dei soggetti per la gestione delle risorse finanziarie, delle attività di servizio amministrativo, della erogazione delle prestazioni pensionistiche e della banca depositaria

1. Per il conferimento degli incarichi relativi alle attività di cui agli articoli 37, 38, 39 e 40 del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione del Fondo stipulerà apposite convenzioni previa richiesta di offerte contrattuali secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 6-ter del D.Lgs 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla base delle indicazioni e disposizioni emanate in materia dalla Commissione di Vigilanza;
2. La richiesta delle offerte contrattuali, distinte per ogni tipologia di servizio offerto, avverrà attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo;
3. Le offerte dovranno essere formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.

Articolo 37 - Criteri di selezione dei soggetti gestori

1. La scelta dei soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo avviene fra primari istituti italiani ed esteri presenti in modo significativo nel mercato dei servizi di gestione del risparmio ovvero nel mercato dell'assicurazione sulla vita. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad effettuare un'accurata analisi delle offerte, che sono ammesse alla selezione finale solo se redatte in lingua italiana e corredate delle informazioni circa la trasparente esplicitazione delle condizioni relative alle singole componenti del servizio, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 3 del presente Statuto;
2. Il Consiglio di Amministrazione individua i gestori mediante comparazione fra le offerte presentate. Il processo di selezione dei gestori finanziari sarà condotto secondo le istruzioni emanate in materia dalla

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori del Fondo, e i criteri di scelta dei gestori.

Articolo 38 - Banca depositaria

1. Il Fondo, al fine di consentire l'efficace realizzazione dei controlli contemplati dalla legge e dalle norme contrattuali deposita tutte le proprie disponibilità, ivi compresa la liquidità necessaria per finanziare le spese correnti presso una unica Banca Depositaria.
L'esercizio di Banca Depositaria è effettuato nel rispetto della normativa vigente;
2. La Banca Depositaria è scelta dal Consiglio di Amministrazione fra le banche aventi sede statutaria in Italia o, limitatamente alle banche aventi sede statutaria in uno dei Paesi aderenti alla Comunità Economica Europea, una succursale in Italia, ed in possesso dei seguenti requisiti minimi complessivi:
 - a) patrimonio netto non inferiore ad un livello tale da garantire adeguata solidità e solvibilità;
 - b) volumi di risparmio per i quali viene svolta la funzione di depositaria, cosicché siano assicurate adeguata esperienza ed elevata efficienza operativa;
3. La convenzione con la Banca Depositaria deve prevedere che l'incarico sia conferito a tempo indeterminato con facoltà di revoca in qualsiasi momento e che la rinuncia da parte dell'azienda di credito avvenga con preavviso non inferiore a sei mesi. La convenzione medesima deve inoltre precisare che l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino alla data in cui un'altra banca in possesso dei requisiti previsti accetti l'incarico di depositaria in sostituzione della precedente ed in cui i valori e le disponibilità del Fondo siano trasferiti ed accreditati presso la nuova Banca Depositaria.

Articolo 39 - Gestione amministrativa

1. Il Fondo può affidare la gestione dell'attività amministrativa inerente i propri fini istituzionali ad uno o più soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni. Per attività di carattere amministrativo s'intendono quelle non rientranti né nel novero dei compiti da attribuirsi alla depositaria né nel novero dei compiti da attribuirsi ai gestori del patrimonio;
2. Qualora la gestione amministrativa sia affidata a terzi ai sensi del precedente comma, il contenuto in dettaglio dell'attività amministrativa è definito dal Consiglio di Amministrazione;
3. Nell'ambito delle convenzioni per la tenuta delle posizioni individuali degli Associati il Fondo adotta misure volte a tutelare la riservatezza dei dati anagrafici relativi agli Associati medesimi;

Articolo 40 - Gestione delle prestazioni pensionistiche

1. Per gestione delle prestazioni pensionistiche del Fondo si intende l'assunzione dell'impegno a corrispondere agli Associati le prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità, attraverso forme di gestione convenzionata;
2. Ai fini di cui sopra, il Fondo stipula convenzioni con una o più imprese assicuratrici, di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 17 Marzo 1995 n. 174. Le convenzioni devono consentire il recesso da parte del Fondo, ferma la tutela dei diritti maturati, ma non possono prevedere la facoltà di riscatto individuale da parte degli Associati;
3. la gestione delle rendite avverrà con apposite convenzioni da stipularsi con più operatori del settore, da scegliere secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 41 - Conflitto di interessi

1. Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci del Fondo vigilano sull'insorgenza di situazioni che facciano presumere l'esistenza di un conflitto di interessi rilevante ai sensi della normativa vigente pro tempore;
2. Il Presidente del Fondo è tenuto a comunicare alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione le fattispecie di conflitto di interessi derivanti da operazioni effettuate dal gestore e rilevanti ai sensi della normativa vigente pro tempore quando ne sia stato informato ad opera del gestore medesimo o quando, comunque, ne sia venuta a conoscenza;
3. Si considerano rilevanti, ai fini della individuazione di altre situazioni di conflitto di interessi, le fattispecie disciplinate dal Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96 emanato ai sensi dell'art. 6, comma 4 quinquies, del D. Lgs. 124/93 nonché ogni altra situazione individuata da sopravvenienti disposizioni di legge o di Decreti dei Ministri di volta in volta competenti;
4. Il Presidente del Fondo ha l'obbligo di informare la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione dell'esistenza delle fattispecie di conflitto di cui al comma precedente e deve comunicare la insussistenza di condizioni che possano determinare distorsioni nella gestione efficiente delle risorse del Fondo ovvero una gestione delle risorse del Fondo non conforme all'esclusivo interesse degli iscritti.

Titolo IX - Scioglimento e Liquidazione

Articolo 42 - Scioglimento

1. Oltre che per le cause derivanti da disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile il raggiungimento dello scopo sociale ovvero il funzionamento del Fondo;
2. In caso di sopravvenienza di eventi tali da rendere impossibile il perseguimento dello scopo del Fondo ovvero in caso di contrazione della contribuzione di competenza del Fondo tale da pregiudicare l'economicità della gestione, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di deliberare lo scioglimento del Fondo e la nomina dei liquidatori;
3. L'Assemblea chiamata a pronunciarsi sullo scioglimento del Fondo è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Componenti;
4. La delibera relativa è valida se adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Componenti aventi diritto.

Articolo 43 - Liquidazione

1. La delibera che determina lo scioglimento del Fondo stabilisce i criteri della liquidazione e nomina i liquidatori per gli adempimenti di legge, determinandone i poteri;
2. In ogni caso i liquidatori provvedono alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica;
3. Gli Associati che non abbiano maturato i requisiti di accesso alle prestazioni hanno facoltà di trasferire la propria posizione pensionistica presso altro Fondo Pensione ovvero facoltà di riscattarla, ai sensi dell'art. 26 del presente Statuto.

Articolo 44 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alla normativa vigente in materia di Fondi Pensione.
